

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 19 MARZO 2014
1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
PALMA

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(968) PAGLIARI ed altri. - Norme in materia di domini collettivi

(Esame e rinvio)

Il senatore **COMPAGNONE** (GAL), relatore per la 13^a Commissione, illustra il disegno di legge che si propone di contrastare l'alienazione, da parte dei Comuni, delle proprietà collettive; tale obiettivo si giustifica dal momento che i domini collettivi attestano un uso comune del territorio, dalle origini antichissime. Si tratta di forme organizzative che, ancora oggi, rivestono rilievo economico, ambientale e sociale, consentendo l'esercizio del pascolo, del legnatico, della semina e della caccia. Nell'ambito della categoria di beni collettivi sono comprese, generalmente, tre fattispecie: gli usi civici sulla proprietà privata, ossia i diritti di godimento su un terreno di proprietà altrui; le proprietà collettive aperte o terre civiche, sulle quali la collettività non divide il godimento con nessun altro proprietario; le proprietà collettive chiuse, al cui godimento sono ammessi i residenti attuali che siano anche discendenti dei residenti originari. Le proprietà collettive sono assimilabili a quelle demaniali, in quanto hanno in comune alcune caratteristiche fondamentali. In particolare, a causa dell'esigenza di preservare il godimento da parte dell'intera collettività ed evitare che esse vengano parcellizzate da usurpatori, le proprietà collettive sono caratterizzate dalla inalienabilità e dalla indivisibilità e sono gravate da perpetuo vincolo di destinazione. Il *corpus* normativo di riferimento è costituito principalmente dalla legge n. 1766 del 1927 e dal relativo regolamento di attuazione del 1928 ed integrato da normativa statale e regionale successiva.

In particolare, l'articolo 1 richiama l'attuazione degli articoli 2, 9, 42 secondo comma e 43, della Costituzione e contiene il riconoscimento dei domini collettivi, comunque denominati, quale ordinamento giuridico primario delle comunità originarie. All'articolo 2, sono richiamate le competenze dello Stato in materia di beni collettivi. L'articolo 3 raggruppa i beni collettivi in sei categorie: terre di originaria proprietà collettiva, terre assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un Comune o di una frazione a seguito della liquidazione dei diritti d'uso, terre derivanti dallo scioglimento delle promiscuità e dallo scioglimento di associazioni agrarie, terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del Comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati, terre collettive, comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli originari del luogo e, infine, corpi idrici sui quali i residenti del Comune o della frazione esercitano usi civici. Si prevede, inoltre, che i beni vadano a costituire il patrimonio civico o demanio civico dell'ente, stabilendo anche che il regime giuridico dei beni collettivi resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agrosilvopastorale.

Il senatore **CUCCA** (PD), relatore per la 2^a Commissione, integra l'illustrazione del provvedimento osservando che il tema dei domini collettivi è per lo più frutto di elaborazioni dottrinali, sviluppato da puntuali riferimenti giurisprudenziali e da accenni - per la verità timidi - che hanno fatto sì che la materia facesse capolino anche in alcuni provvedimenti normativi.

La relazione introduttiva al disegno di legge si fa carico di svolgere un'accurata disamina storica delle radici dei domini collettivi. Si tratta di un filo rosso che ha accomunato non piccola parte della dottrina civilistica e amministrativistica italiana. Studiosi quali Salvatore Pugliatti e Filippo Vassalli si sono concentrati sulle radici giuridiche del concetto di proprietà collettiva fondata sulla tradizione di alcune formazioni sociali il cui rapporto con il territorio e l'ambiente ha assunto forme e usi

peculiari. Tali studiosi, da ultimo seguiti da illustri amministrativisti, hanno tracciato una parabola di quest'idea che è stata, tuttavia, a malapena tollerata in un sistema quale il nostro che, come noto, pone al centro del sistema dei diritti reali la proprietà privata e si fonda sull'impostazione codicistica basata sul numero chiuso dei diritti reali. Tralasciando l'analisi più propriamente dottrinale del problema, che in effetti muove dal rilievo che il rapporto tra diritti dei soggetti e beni possa essere letto in una chiave anche diversa rispetto a quella attualmente seguita dagli ordinamenti di stampo romanistico, il relatore precisa che il disegno di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 conferisce riconoscimento ai domini collettivi, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie.

Il primo comma evidenzia la natura ibrida di quest'istituto che si pone a un crocevia tra l'esercizio in comune di diritti reali e di godimento e un profilo pubblicistico di gestione che, tra l'altro, si evince dall'ultima parte della lettera *d*); questa, esplicitamente, fa riferimento "a terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o privata".

Il secondo comma, che disciplina lo statuto del dominio collettivo, sembra ricondurre all'idea che si tratti di una formazione sociale cui è conferita anche personalità giuridica. L'articolo 2 stabilisce la competenza dello Stato e indica con chiarezza che i domini collettivi sono componenti stabili del sistema ambientale e costituiscono basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale.

Il fondamento costituzionale del disegno di legge, dunque, si rinviene più marcatamente in una forma atipica di proprietà collettiva cui allude l'articolo 42, primo comma, della Costituzione e in un elemento finalistico di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 9 della Costituzione

Quanto, infine, all'articolo 3, esso disciplina i beni collettivi definendoli puntualmente. Su questo profilo, vi è da rilevare che si tratta di una disposizione che va ad integrare implicitamente il Titolo I del Libro III del codice civile, alludendosi forse a una sorta di *tertium genus* tra i beni pubblici e quelli privati. Del regime giuridico di questi beni il relatore sottolinea che al comma 3 è stabilita l'inalienabilità, l'indivisibilità, l'insuscipibilità e il vincolo di permanente destinazione.

Pertanto, pare potersi concludere che, escluse tutte le vicende di traslazione della titolarità, di acquisizione a titolo derivativo o originario di diritti reali su tali beni, i domini collettivi si contraddistinguono per l'esercizio di soli diritti di godimento, di utilizzazione ed uso, rilevando in maniera determinante anche la conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1345) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri

(11) CASSON ed altri. - Introduzione del titolo VI-bis nel libro secondo del codice penale e ulteriori disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

(1072) DE PETRIS. - Introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente

(1283) DE POLI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore **SOLLO (PD)**, relatore per la 13ª Commissione, illustra il disegno di legge n. 1072, che si propone di conseguire un salto di qualità nell'azione di prevenzione e repressione dei delitti contro l'ambiente. In particolare, l'articolo 1 prevede l'introduzione, nel libro secondo del codice penale, del titolo VI-bis, rubricato «*Dei delitti contro l'ambiente*», costituito dagli articoli da 452-bis a 452-quaterdecies, recanti nuove fattispecie criminose che si sostanziano in articoli aggiuntivi. L'articolo 452-bis, punisce chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque, dell'aria, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. L'articolo 452-ter punisce l'autore del fatto di cui all'articolo 452-bis se la compromissione si verifica.

L'articolo 452-quater prevede che sia punito chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale. L'articolo 452-quinquies sanziona condotte diverse da quelle di immissione, le quali, tuttavia, si connotano per la lesione del bene giuridico dell'ambiente. L'articolo 452-sexies contiene due circostanze aggravanti, prevedendo che, nei casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-quinquies, la

pena sia aumentata di un terzo se la compromissione o il pericolo di compromissione dell'ambiente ha per oggetto aree naturali protette, soggette a vincoli di tutela o se deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti. L'articolo 452-*septies* punisce chiunque illegittimamente, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, abbandona o smaltisce quantitativi di rifiuti. L'articolo 452-*octies* sanziona il traffico illecito e l'abbandono di materiale radioattivo o nucleare. L'articolo 452-*novies* punisce le ecomafie ed è rivolto ad aggravare di un terzo le pene per l'associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale) quando essa è diretta, anche in via non esclusiva o prevalente, allo scopo di commettere taluno dei reati di cui al nuovo titolo del codice. L'articolo 452-*decies* prevede le sanzioni per chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti nel nuovo titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta ovvero fa uso di documentazione falsa. L'articolo 452-*undecies* reca le sanzioni nei confronti del titolare o del gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti da parte dei soggetti legittimati. L'articolo 452-*duodecies* prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*quinquies*, 452-*septies* e 452-*octies* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli siano diminuite di un terzo. L'articolo 452-*terdecies* statuisce che la condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*quinquies*, 452-*septies* e 452-*octies* comporta, per tutta la durata della pena principale, l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. L'articolo 452-*quaterdecies* dispone che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197. Il comma 2 dell'articolo 1 introduce nel libro secondo, titolo VIII, capo I, del codice penale, l'articolo 498-*bis*, il quale tutela il bene ambiente inteso in senso economico, punendo la condotta di chi offende le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse. L'articolo 2 reca modificazioni al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, introducendo l'articolo 25-*quinquies*.1. Questa disposizione prevede, in relazione alla commissione di talune delle nuove figure di reato previste dal titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale sopra elencate, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie. L'articolo 3 prevede disposizioni integrative dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante norme in materia di confisca. L'articolo 4 conferisce delega al Governo ad adottare, con i relativi principi e criteri direttivi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo concernente il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative concernenti gli illeciti penali e amministrativi in materia di difesa dell'ambiente e del territorio. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge, il Governo potrà inoltre emanare disposizioni integrative o correttive. L'articolo 5 mira a sostituire il testo vigente del comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente la legittimazione delle associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della medesima legge e a promuovere l'azione di risarcimento del danno ambientale. L'articolo 6 definisce, infine, il termine di entrata in vigore del provvedimento.

Il relatore illustra quindi il disegno di legge n. 1283, che prevede l'introduzione, nel libro secondo del codice penale, del titolo VI-*bis*, relativo ai «delitti contro l'ambiente»; si introduce così una nozione assai ampia di «ambiente» mutuata dalle conclusioni assunte, nel corso delle legislature, dalle Commissioni parlamentari di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. Sono previste le fattispecie di «inquinamento ambientale» e di «traffico di rifiuti e di sostanze pericolose per l'ambiente»: in entrambi i casi sono previsti diversi stadi di aggressione al bene giuridico, con relativo aumento delle pene. Anche la materia del reato associativo e organizzato trova risposta con l'introduzione del reato di «associazione per delinquere contro l'ambiente» e di una specifica aggravante per l'associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, quando essa tende ad attività nel campo ambientale. Sono previsti incentivi premiali per il reo che ponga rimedio al pericolo o al danno cagionato ed il ravvedimento costituisce attenuante per le ipotesi di reato doloso ed estingue il reato per le ipotesi colpose. Particolare enfasi è posta su due aspetti delle vicende connesse alla criminalità ambientale: le connivenze e le collusioni tra pubblici dipendenti e criminali «ambientali» e la responsabilità delle persone giuridiche in materia di reati ambientali. Sul primo punto si prevede un'ipotesi specifica di delitto di «frode in materia ambientale», che punisce i comportamenti fraudolenti commessi, in particolare, attraverso la predisposizione e l'utilizzo di false dichiarazioni e attestazioni per accelerare o per concludere procedure amministrative in materia ambientale. È altresì prevista una specifica ipotesi di

aggravante per i reati di corruzione commessi al fine di realizzare reati ambientali. In materia di responsabilità degli Enti, si interviene sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Con le garanzie del processo penale, possono essere applicate all'ente giuridico le sanzioni previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 231: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattazione con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o l'eventuale revoca dei provvedimenti già concessi. La disciplina vigente elenca i reati per i quali è possibile l'applicazione di tali misure interdittive e di sanzioni amministrative pecuniarie, tra i quali non rientrano i reati ambientali, nonostante la delega, contenuta nell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, includesse tra i delitti suscettibili di addebito per illecito amministrativo all'ente anche i reati ambientali e quelli scaturenti dalla violazione della normativa di tutela del territorio. Pertanto, quella delega solo parzialmente attuata, può oggi essere oggetto di applicazione attraverso il presente disegno di legge, introducendo la previsione di una specifica ipotesi nel citato decreto n. 231 del 2001, che contempli anche le principali ipotesi di reato ambientale. A completamento dell'intervento previsto, si introducono regole processuali che comprendono la competenza delle direzioni distrettuali antimafia per le nuove ipotesi di reato associativo, considerato il tendenziale collegamento tra ipotesi di reato ambientale e associazioni criminali di tipo mafioso, che prevedono un rafforzamento del sistema di cautela, personale e reale. L'articolo 3 introduce nuove regole in materia di confisca, anche per equivalente, di esecuzione in danno, di sequestro preventivo, anche estendendo il campo di applicazione del citato articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, e di obbligatorietà dell'arresto in flagranza. Sono, infine, oggetto di abrogazione alcune disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevedono ipotesi contravvenzionali coincidenti, in tutto o in parte, con le nuove ipotesi delittuose introdotte nell'ordinamento.

Il senatore **ALBERTINI** (NCD), relatore per la 2ª Commissione, illustra i disegni di legge che intervengono sul quadro normativo dei reati ambientali, attraverso l'inserimento di un apposito nuovo titolo nel codice penale.

Con riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia, svolge un'analitica disamina delle disposizioni del disegno di legge n. 1345, dando conto, nel contempo, della disciplina prevista dal disegno di legge n. 11.

L'articolo 1, comma 1, di entrambi i disegni di legge, inserisce nel libro II del codice penale il Titolo VI-*bis*, recante la disciplina dei delitti contro l'ambiente. Differente, in parte, risulta il catalogo dei reati. Il disegno di legge n. 1345 introduce infatti nell'ordinamento quattro nuovi reati: il delitto di inquinamento ambientale; il delitto di disastro ambientale; il delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività e il delitto di impedimento del controllo. Il disegno di legge n. 11 contempla, invece, solo tre nuove fattispecie: il delitto di inquinamento ambientale; il delitto di associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale; il delitto di frode ambientale.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1345, il nuovo articolo 452-*bis* punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, in violazione delle disposizioni a tutela dell'ambiente, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, nonché dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria della flora o della fauna selvatica. Il secondo comma prevede un'ipotesi aggravata quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. La disposizione, innovando rispetto alla tradizione in materia di reati ambientali, si distacca dal modello del reato contravvenzionale di mera condotta, incentrato sull'esercizio dell'attività inquinante senza autorizzazione o in superamento dei valori soglia, per abbracciare lo schema del delitto di evento. Si tratta altresì di un delitto di danno, rappresentato dalla compromissione o dal deterioramento rilevante della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. Il testo non definisce i concetti di "compromissione" e di "deterioramento rilevante", il cui significato può però essere ricostruito in negativo rispetto alla definizione di disastro ambientale, fornita dal successivo articolo 452-*ter*: "alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sul piano tecnico o economicamente onerosa".

Vi saranno dunque "compromissione" e "deterioramento rilevante" qualora l'alterazione dell'ambiente sia reversibile o qualora gli effetti dell'inquinamento siano eliminabili con operazioni non particolarmente complesse sotto il profilo tecnico o non particolarmente onerose o con provvedimenti non eccezionali.

Il reato di disastro ambientale, di cui all'articolo 452-*ter*, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. La pena è aggravata quando il delitto di disastro sia commesso in un'area naturale protetta o

sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Il relatore rileva, quindi, che la disposizione in esame sembra voler raccogliere l'invito rivolto dalla Corte costituzionale al legislatore con la sentenza n. 327 del 2008 alla tipizzazione di un'autonoma figura di reato non correlata all'articolo 434 del codice penale.

L'articolo 452-*quinquies* sanziona poi, con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque illegittimamente - o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative - cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente. Si tratta di un reato di pericolo per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono circostanze aggravanti: la pena è aumentata quando si verifica l'evento della compromissione o del deterioramento dell'ambiente; se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Il disegno di legge n. 11 unifica le condotte sanzionate, finora descritte in un unico articolo, che reca la rubrica di "violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale". La disposizione in esame prevede le fattispecie incriminatrici in funzione della progressività dell'aggressione al bene giuridico tutelato, contemplando dapprima ipotesi base di pericolo astratto - per le quali, cioè, la mera violazione intenzionale di prescrizioni di carattere amministrativo comporta la presunzione di messa in pericolo del bene tutelato - e poi successive ipotesi di pericolo concreto e di danno, con trattamento sanzionatorio appositamente modulato, sino alla fattispecie del disastro ambientale. La disposizione, inoltre, al fine di evitare che delitti altamente lesivi per l'incolumità delle persone e l'ecosistema possano portare alla comminazione di una sanzione irrisoria e sproporzionata alle conseguenze dannose, spesso irreparabili, provocate dal delitto, rende inapplicabile il bilanciamento tra le circostanze attenuanti e le aggravanti.

Sempre con riguardo alle nuove fattispecie di reato, il solo disegno di legge n. 1345 introduce il delitto di impedimento del controllo. Tale norma punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale ovvero ne compromette gli esiti. L'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi. Questa fattispecie non costituisce un semplice corollario di quanto disposto dagli articoli precedenti poiché è destinata a trovare applicazione in ogni caso in cui sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale. Peraltro, laddove l'ostacolo sia posto con mezzi meccanici, in base al successivo articolo 452-*novies*, deve esserne disposta la confisca. Il solo disegno di legge n. 11 contempla, invece, il reato di frode ambientale. Rispetto ai reati di falso già previsti nel codice penale, si verte nel rapporto di specialità fra fattispecie.

Il nuovo articolo 452-*quater*, previsto dal disegno di legge n. 1345, sanziona, poi, con pene diminuite da un terzo alla metà, le ipotesi colpose dei reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale. Analoga previsione, anche se non del tutto coincidente, è contemplata dal disegno di legge n. 11.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1345, per i delitti ambientali i termini di prescrizione sono raddoppiati rispetto a quelli ordinari previsti dall'articolo 157, comma 6, del codice penale.

Significative differenze sono riscontrabili fra i due disegni di legge con riguardo alla commissione in forma associativa dei reati ambientali, sanzionata come circostanza aggravante nel disegno di legge n. 1345, come autonoma fattispecie di reato nel disegno di legge n. 11.

Con riguardo al testo approvato dalla Camera dei deputati, la commissione dei nuovi delitti contro l'ambiente in forma associativa determina un'aggravante: sono aumentate fino a un terzo le pene previste dall'articolo 416, quando l'associazione a delinquere è diretta alla commissione di un delitto ambientale; sono aumentate fino a un terzo le pene previste dall'articolo 416-*bis*, quando l'associazione mafiosa è finalizzata a commettere un delitto ambientale, ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale; sono ulteriormente aumentate le pene quando l'associazione include pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Il disegno di legge n. 11 introduce invece, il reato di associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale, riproponendo il classico schema del reato associativo di cui all'articolo 416 del codice penale. Il nuovo articolo 452-*ter*, infatti, distingue a seconda dei diversi ruoli rivestiti dall'agente nell'organizzazione, prevedendo due distinte ipotesi di reato a seconda che gli associati costituiscano il vincolo o ne siano promotori, capi organizzatori, finanziatori ovvero si limitino a partecipare. L'articolo 452-*ter* prevede un aggravamento della pena qualora gli associati abbiano riportato condanne per delitti di mafia, ovvero fra i partecipanti vi siano pubblici ufficiali o incaricati

di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. Una ulteriore circostanza aggravante speciale è prevista per l'ipotesi in cui gli associati siano in numero pari o superiore a dieci, stante la maggiore pericolosità insita nella ragguardevole pluralità di agenti.

Le previsioni in esame rendono evidente la cornice criminologica entro la quale entrambe le iniziative legislative collocano i più gravi fenomeni di inquinamento: si tratta delle ecomafie o comunque di associazioni per delinquere, i cui profitti derivano in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale.

Il collegamento con la criminalità organizzata spiega altresì l'introduzione - in tutti e due i disegni di legge - della disposizione premiale sul ravvedimento operoso, tipicamente inserita nel nostro sistema penale per combattere le emergenze del momento, affiancando all'inasprimento delle pene, il premio per ravveduti e collaboratori.

Le ultime due disposizioni del titolo VI-*bis*, così come disciplinate dal disegno di legge n. 1345, intervengono su confisca obbligatoria e ripristino dello stato dei luoghi. In particolare, l'articolo 452-*novies* prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, nonché per associazione a delinquere - tanto comune quanto mafiosa - finalizzata alla commissione di delitti ambientali, il giudice debba sempre ordinare la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servono a commetterlo. Se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente, individuando i beni sui quali procedere in cui il condannato abbia disponibilità anche per interposta persona. L'articolo 452-*decies* prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice debba ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo le spese per tali attività a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolubilità del primo.

In caso di condanna o di patteggiamento per i nuovi delitti ambientali, si prevede la confisca delle cose costituenti il prodotto o il profitto del reato, oppure, ove non sia possibile, la confisca per equivalente, di beni di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità.

Le previsioni in materia di confisca consolidano la collocazione dei delitti ambientali nell'alveo della criminalità organizzata volta al profitto, fornendo alla magistratura incisivi strumenti per incidere sulle ricchezze illecite conseguite.

L'articolo 1, comma 4, del disegno di legge n. 1345, infine, modifica l'articolo 32-*quater* del codice penale, relativo ai casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. La novella determina l'inserimento - nel catalogo dei delitti ivi previsti - dei nuovi delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività. Il relatore sottolinea come la norma escluda il delitto di impedimento del controllo. Simile previsione è contenuta anche nel nuovo articolo 452-*septies* introdotto dal disegno di legge n. 11.

Il comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1345, introduce nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale l'articolo 118-*ter*, in base al quale il pubblico ministero deve dare comunicazione al Procuratore nazionale antimafia dell'avvio delle indagini su ipotesi di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività, nonché attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Il comma 7 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1345 e l'articolo 2 del disegno di legge n. 11, recano norme in materia di responsabilità da delitto ambientale degli enti.

Osserva conclusivamente che la disposizione in esame colma una delle più evidenti lacune connesse al recepimento della direttiva 2008/99 CE, la quale imponeva tra l'altro di sanzionare le persone giuridiche a vantaggio delle quali fossero stati commessi reati ambientali di danno o pericolo concreto alle matrici ambientali o alla vita o integrità fisica delle persone. Analoghe disposizioni sono contenute nel disegno di legge n. 11, nel quale, all'articolo 2, sono previste anche riduzioni delle sanzioni pecuniarie nel caso di collaborazione della persona giuridica.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente **PALMA** propone d'accordo con il presidente Marinello, che le discussioni generali sui provvedimenti all'ordine del giorno abbiano inizio in una prossima seduta che, salvo conferma, potrà aver luogo martedì 25 marzo alle ore 14.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 14,50.